

## COMUNE DI NARO

LLIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

### COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 06.06.2022 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 244 DEL 15 LUGLIO 2022

**OGGETTO:** Affidamento servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente di competenza della Commissione Straordinaria di liquidazione – annualità 2018 e 2019.

L'anno duemila ventisei, il giorno 15 del mese di luglio alle ore 11,30 e seguenti nella sede del Comune di Naro, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Naro, in presenza nelle persone dei Signori:

|                          |            | Presente | Assente |
|--------------------------|------------|----------|---------|
| Dott. Vito Montana       | Presidente | X        |         |
| Dott. Giuseppe Imbrò     | Componente | X        |         |
| Dott.ssa Roberta Marotta | Componente | X        |         |

Partecipa alla riunione la Sig.ra Carmela Camilleri, dipendente comunale del Comune di Naro, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

**La Commissione straordinaria di liquidazione,**

**premesso che:**

- il Comune di Naro con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 02/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 06/06/2022, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Naro, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 27 giugno 2022 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, l'insediamento della Commissione straordinaria di liquidazione deve avere luogo entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato

"TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 30 giugno 2022 si è regolarmente insediata presso il Comune di Naro eleggendo quale presidente il Dott. Vito Montana, così come da delibera n. 1 del 30 giugno 2022;

- il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni ora CUP) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve, pertanto, essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Considerato che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di continua liberalizzazione in quanto:

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:  
all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;  
all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;

Attesa l'estrema rilevanza e delicatezza del momento di passaggio ad un sistema completamente liberalizzato, in particolare per quanto riguarda la riscossione coattiva, in quanto:

trattandosi di attività sinora gestita dal servizio nazionale, mancano all'interno dell'ente le competenze e le specifiche professionalità interne necessarie non solo per poter svolgere direttamente tali funzioni, ma anche per poter ponderare e valutare compiutamente tutti gli aspetti dell'attività al fine di garantire una corretta procedura di affidamento, trattandosi delle prime esperienze in una gara di tale genere;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Ritenuto quindi necessario proporre di conferire all'esterno la gestione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente;

Atteso in particolare che:

l'articolo 53 del d. Lgs. n. 446/1997 prevede la istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;

con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, è stato istituito l'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53, comma 3, del d. Lgs. n. 446/1997;

l'art. 10, comma 5, della legge n. 448/2001 ha abrogato il comma 7 dell'art. 52 del d. Lgs. n. 446/1997, che prevedeva l'emanazione di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione delle gare e che, conseguentemente, la procedura di gara in oggetto è disciplinata secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi;

Richiamato infine l'articolo 7, comma 2, lettera gg-septies) del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, il quale testualmente recita: *"nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente"*;

Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) la quale all'art. 1 commi da 784 ad 815, ha introdotto con decorrenza 1.1.2020 la riforma della riscossione locale, i cui contenuti hanno comportato diversi adeguamenti nella regolamentazione e nella prassi dei Comuni, soprattutto con riferimento all'introduzione dell'accertamento esecutivo e di importanti novità in termini procedurali ed operativi della riscossione coattiva, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

in particolare i suddetti commi:

intervengono sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscano direttamente alla tesoreria dell'ente;

disciplinano in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;

introducono anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sul modello di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;

novellano la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;

in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinano puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;

istituiscono una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to read "Geri" and several other initials.

prevedono la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;

Evidenziato che nell'ambito della riforma de qua, lo strumento dell'accertamento esecutivo, fino al 2019 adottato per i soli atti di recupero erariali, rappresenta una delle principali novità in quanto viene a svolgere contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo o inserimento del credito in ingiunzione di pagamento), assumendo contestualmente natura di atto impositivo, di titolo esecutivo e di atto di precetto;

Considerato che l'attività cautelare ed esecutiva successiva alla notifica degli avvisi di accertamento di cui all'art. 1 commi 792 e ss. L. 160/2019 sopra descritti richiede ulteriori e particolari competenze tecniche e strutture che sono in possesso di soggetti terzi, in capo ai quali sussistono idonee professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Posto che, inoltre, la selezione di un concessionario iscritto all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento dei tributi ex art. 53 del D. Lgs. n. 446/97, consentirà all'Ente di usufruire del vantaggio di un'organizzazione anche tecnologica specifica applicata ad una gestione consolidata, specializzata e funzionale che, unita all'apporto di risorse umane appositamente formate ed esclusivamente dedicate alla materia, si ritiene che potrà ottimizzare l'efficienza dell'azione amministrativa, nonché l'efficacia, la speditezza e l'economicità dei procedimenti;

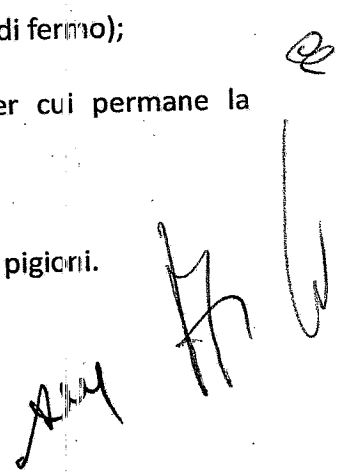
Dato atto che la proposta dell'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo la razionalizzazione ed il miglioramento della procedura di riscossione, anche in ragione della corretta realizzazione degli importi iscritti a bilancio, rappresentando quindi un'attività fondamentale per la tutela delle entrate comunali;

Ritenuto, sulla base della riforma della riscossione sopra citata e dell'attuale organizzazione dell'Ufficio Tributi, di riconsiderare l'attività di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali in termini di concessione, con l'intenzione di affidare il relativo servizio ad uno dei soggetti in possesso dei requisiti necessari previsti dall'art. 53 D. Lgs. 445/1997, nel rispetto della normativa in vigore;

Preso atto che la Commissione Straordinaria di liquidazione ha svolto una valutazione dei ruoli per i quali è necessario attivare la riscossione coattiva sia in relazione all'annualità in scadenza prescizionale, sia per quanto riguarda le annualità successive, ritenendo di avviare la riscossione coattiva delle ultime due annualità 2018 e 2019.

Atteso che il servizio dovrà consistere nella:

1. Predisposizione, stampa e notifica Ingiunzione di pagamento;
2. Gestione degli esiti di notifica delle Ingiunzioni;
3. Comunicazione ai sensi della Legge 228 del 24/12/2012 (debiti fino ad € 1.000,00);
4. Solleciti di pagamento per debiti superiori ad € 1.000,00
5. Comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo (preavviso di fermo);
6. Rendicontazione e quadratura contabile degli incassi (costante);
7. Attivazione delle procedure cautelari ed esecutive per le posizioni per cui permane la morosità quali:
  - fermo amministrativo;
  - intimazione ad adempiere;
  - pignoramento presso terzi di retribuzione, conto corrente e/o fitti e pigioni.



8. Predisposizione degli elenchi delle posizioni inesigibili da mettere a disposizione dell'ente per la decisione sullo sgravio o sul mantenimento a ruolo per ripetizione delle misure cautelari ed esecutive;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. 50 del 04/09/2023, come modificata con la deliberazione n. 103 del 23/09/2024, con la quale è stato affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente per le annualità 2015, 2016 e 2017;

Tenuto conto che la Commissione Straordinaria di liquidazione ha effettuato un'indagine di mercato richiedendo diversi preventivi di spesa per l'espletamento del servizio di riscossione coattiva per le successive annualità 2018 e 2019 di competenza della stessa;

Considerata la necessità di assicurare la continuità con tutti i procedimenti già avviati per le annualità precedenti al fine di evitare particolari disagi ai contribuenti che hanno già in itinere i pagamenti rateali sulle annualità 2015, 2016 e 2017;

Vista la proposta tecnica - economica pervenuta via PEC e acquisita al prot. gen. n. 8222 del 18/05/2025 dalla società Credit Network & Finance S.p.A. con sede legale in via Flavio Gioia n. 39, Verona (VR) P. Iva 05863840962 a cui era stato affidata la riscossione coattiva delle annualità 2015, 2016 e 2017;

Vista la nota prot. n. 9234 del 04/06/2026 con la quale questa Commissione ha richiesto alla suddetta società Credit Network & Finance S.p.A. di rivedere la proposta tecnica - economica riducendo l'aggio prima previsto del 5%, già ridotto rispetto al precedente affidamento dell'8%, ad un ulteriormente ridotto aggio al 3% al fine di renderlo più conducente e in linea all'indagine di mercato effettuata;

Vista la nuova proposta tecnica - economica pervenuta via PEC e acquisita al prot. gen. n. 9503 del 09/06/2026 dalla società Credit Network & Finance S.p.A. con sede legale in via Flavio Gioia n. 39, Verona (VR) P. Iva 05863840962 con la quale la ditta summenzionata ha offerto il servizio di supporto alla riscossione coattiva prevedendo economicamente quale unico costo, per l'affidamento di che trattasi, di un aggio quale compenso pari all'3% (trepercento) sulle somme effettivamente rimosse, oltre IVA di legge, onnicomprensivo di tutti i costi relativi alla riscossione coattiva, ivi comprese le spese di postalizzazione e garantendo per tutta la durata dell'affidamento e sino all'esecutività di qualsivoglia atto e/o procedimento coattivo notificato, oltre ad un call center dedicato, un'attività di front office presso gli uffici comunali, con giornate ed orari da concordare;

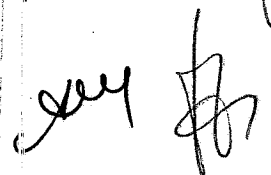
Preso atto che:

CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura del servizio in oggetto;

ai sensi dell'art. 50, comma 1, del Decreto Legislativo 36/2023, questa Commissione intende procedere mediante affidamento diretto, tenuto conto che trattasi di acquisto di servizi di importo inferiore a 140.000 euro;

Evidenziato in particolare che, nel rispetto dei principi introdotti con la riforma, il Comune intende comunque mantenere la titolarità dell'attività di controllo prodromico all'attività accertativa e dell'attività impositiva medesima, previo sollecito bonario laddove previsto, procedendo altresì direttamente con la notifica dei predetti avvisi di accertamento esecutivi, soprattutto al fine di poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini che troveranno negli uffici comunali l'interlocutore diretto per la valutazione della loro posizione complessiva, anche con riguardo all'attivazione di piani di rientro;

Dato atto che occorre prevedere idonei sistemi di comunicazione e controllo sull'operato del terzo incaricato, attraverso la richiesta di rendicontazioni periodiche nonché con la possibilità di



accesso alle banche dati e ai portali relativi alle liste di carico che verranno consegnate allo stesso;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'affidamento diretto per il servizio di cui alle premesse, ponendo come prezzo base la somma di € 13.220,00 oltre I.V.A. di legge al 22% e pertanto per un complessivo importo di € 16.128,40;

Specificato che con la presente il Comune effettua un affidamento di servizi, che nel caso specifico afferisce alla riscossione coattiva dei tributi IMU/TARSU/TARI/TASI/TOSAP derivanti da mancato pagamento del tributo e/o mancata denuncia dell'immobile e conseguente mancato pagamento del tributo a seguito degli avvisi di accertamento già divenuti definitivi per le annualità 2018 e 2019, con assistenza e supporto da rendere in merito all'Ufficio Tributi, non avendo detto Ufficio né la struttura né gli strumenti adeguati per poter espletare "in house" tutto il complesso procedimento di riscossione;

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati

Visto il TUEL n. 267/2000;

Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;

Con votazione unanime espressa in modo palese;

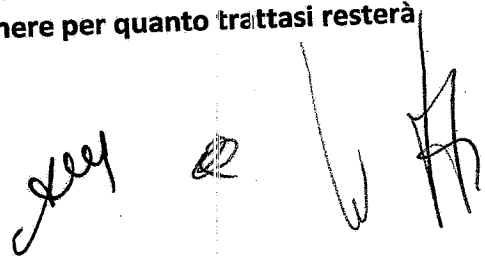
### **DELIBERA**

**DI INCARICARE** il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, tramite Piattaforma MEPA previa acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), di provvedere ai sensi del D.lgs. n. 36/2023 all'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate non riscalate riferite ai tributi IMU/TARSU/TARI/TASI/TOSAP per le annualità 2018 e 2019 attraverso la generazione di una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della P.A., con la ditta Credit Network & Finance s.p.a. con sede legale in via Flavio Gioia n. 39, Verona (VR) P. Iva 05363840962 iscritta presso il Registro delle Imprese CCIAA di Verona al n. VR-360217 al fine di avviare il servizio di supporto alla riscossione coattiva di cui all'oggetto della presente deliberazione e per un importo di € 13.220,00 oltre I.V.A. di legge al 22% e pertanto per l'importo complessivo di € 16.128,40;

**DI DARE MANDATO** al Responsabile del Settore finanziario di porre in essere tutti gli atti conseguenziali al fine di procedere all'affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente relative alle annualità 2018 e 2019, ivi compresa l'individuazione del responsabile della riscossione delle suddette annualità dei tributi comunali;

**DI DARE ATTO** che le condizioni economiche della concessione di cui in premessa sono le seguenti:

- **Aggio: 3% (treper cento)** sulle somme effettivamente riscosse, oltre I/V.A di legge dovuta;
- **Spese postali:** anticipate dal concessionario e addebitate al debitore. In caso di mancata riscossione, le spese postali relative alle notifiche delle ingiunzioni resteranno di esclusiva competenza dell'Ente;
- **Spese di procedura e oneri di riscossione:** le spese di procedura esecutiva, anche di natura cautelare, e gli oneri di riscossione sono di esclusiva competenza del concessionario, solo se effettivamente riscossi. Nessun onere per quanto trattasi resterà a carico dell'Ente;



**DI DARE ATTO** che le condizioni del servizio reso dal concessionario saranno quelle previste dalla proposta del 15/05/2026, assunta al protocollo n. 8222 del 18/05/2026, al paragrafo "RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE";

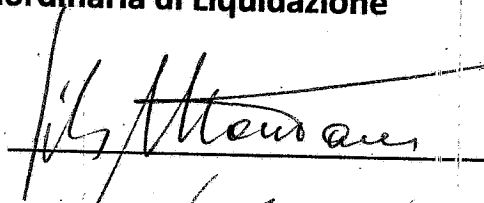
**DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

**DI DISPORRE** la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, previo oscuramento dei dati personali e la trasmissione per opportuna conoscenza e per i provvedimenti conseguenziali di competenza al Sindaco del Comune di Naro, al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente e al Segretario Comunale.

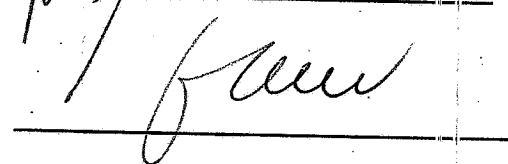
Letto, confermato e sottoscritto dai componenti e dal segretario verbalizzante.

**La Commissione Straordinaria di Liquidazione**

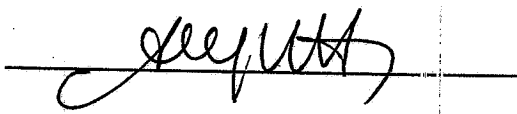
Il Presidente Dott. Vito Montana



Il Componente Dott. Giuseppe Imbrò



Il Componente Dott. ssa Roberta Marotta



**Il Segretario Verbalizzante**

Carmela Camilleri



# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Naro, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Il Responsabile della Pubblicazione

## ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. n. 378/1993 e s.m.i..

Naro, li 15/07/2026

Il Segretario verbalizzante  
(Carmela Camilleri)